

DICHIARAZIONI

770 nell'ipotesi di operazioni straordinarie

di **Laura Mazzola**



In vista della prossima scadenza di presentazione della **dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2022**, si evidenziano le **modalità di compilazione** nell'ipotesi di **successioni o operazioni societarie straordinarie**.

Innanzitutto, è necessario verificare se la singola operazione ha **determinato o meno l'estinzione del sostituto di imposta**.

Difatti, a seconda del singolo caso, **cambiano le regole generali di compilazione e il soggetto tenuto alla presentazione del modello**.

In particolare, nell'ipotesi in cui il **soggetto preesistente sia stato estinto**, la dichiarazione deve essere **presentata dal soggetto che subentra e prosegue nei precedenti rapporti in essere**.

Così nei casi di **successioni, fusioni**, anche per incorporazione, oppure di **cessione o conferimento**, da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta, **in una società di persone o di capitali**.

Tale soggetto deve presentare un **unico modello 770/2022**, comprensivo anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui soggetto ora estinto ha operato.

Per le successioni o operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo di imposta 2021 o del 2022, prima della presentazione della dichiarazione 770/2022, il dichiarante deve procedere alla **compilazione dei singoli quadri del modello**, al fine di esporre distintamente le situazioni riferibili a lui stesso o a ciascuno dei soggetti estinti.

In particolare, per i soggetti estinti deve indicare:

- **tutti i dati riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di effettiva**

cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento che ha fatto venir meno il soggetto ora estinto;

- in ogni quadro collegato al soggetto estinto, all'interno del rigo denominato "**Codice fiscale del sostituto di imposta**", il codice fiscale del soggetto estinto;
- un **unico quadro SX riguardante i dati sia del dichiarante che dei soggetti estinti**.

Se, però, l'attività non viene proseguita da parte di un altro soggetto, la dichiarazione modello 770 deve essere **presentata dal liquidatore, dal curatore fallimentare o commissario liquidatore** in nome e per conto del soggetto estinto.

Nell'ipotesi, invece, in cui il **soggetto non sia stato estinto**, come nel caso di **trasformazioni evolutive o involutive**, la dichiarazione deve essere presentata seguendo le **regole generali**.

Infatti, tali operazioni straordinarie, anche se possono determinare la nascita di nuovi e diversi soggetti di imposta, **non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti**.

Si ricorda che la dichiarazione dei sostituti di imposta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate **entro il 31 ottobre di ogni anno**:

- direttamente da parte del sostituto di imposta;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati, quali ad esempio le Amministrazioni dello Stato;
- oppure tramite società appartenenti al gruppo.

Come per tutti i modelli dichiarativi, anche il 770 si considera presentata nel giorno in cui è **conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate**.

La prova della presentazione è data dalla **comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati rilasciata sempre in via telematica**.